



1.5.3

**POSTAL CONVENTION
AUSTRIA PAPAL STATE 1823,
ART. ADDITIONAL 1839
(A.S. VIENNA)**

1839 VII 16

Articoli addizionali alla
Convenzione Postale
conclusa tra la S. Sede e S. M.
S. P. S. il 19 Agosto 1823, ed al
suo articolo separato del medesimo
giorno, non che al Trattato del 10
Settembre 1823. concluso fra le
Stesse alte Parti contraenti

Il Governo di Sua Santità, e
quello di S. M. S. P. S. volendo
sempreppiu' facilitare il Commercio,
e stringere le relazioni amichevoli
esistenti fra i due Stati, e ritenen-
do, che a tal fine contribuirà l'au-
mento, e l'accelerazione delle corse
postali, il primo ha deputato il
Suo Principe S. Camillo Massimo,
Patrizio Romano, Gran Croce dell'
Ordine di S. Gregorio, Cavaliere
di 1.^a Classe dell' S. P. Ordine
della Corona di Ferro, Gran Croce,
dell' Ordine dei S. Maurizio e
Lazzaro, Commendatore dell'
Ordine di S. Giuseppe, Grand' Ufficiale

della Legione d'onore &c. &c.
Soprintendente Generale delle
Poste Pontificie; ed il secondo
il Sg. Antonio Turnerscher I. R.
Consigliere di Reggenza, e della
Suprema Reale Amministrazione
delle Poste in Vienna, ad effetto
di concordare alcuni articoli
supplementari alla Convenzione
del 19 Agosto 1823, e suo articolo
addizionale dello stesso giorno,
non che dell'altro posteriore del
Settembre 1823, i quali verificati,
e cambiati i loro rispettivi poteri
sono convenuti come appresso colla
riserva della Superiore approvazio-
ne, e ratifica.

Art. 1.

Colle stesse discipline e riserve con-
tenute nell'articolo addizionale
del 19 Agosto 1823, Sua Santità,
senza alcun nuovo onere a favore
dell'Erario Pontificio, concede
a S. M. I. R. Ap. il passo per la
Provincia di Bologna a due

Staffette settimanali, che da
Mantova e Modena per la via
di Bologna vadano a Firenze,
e viceversa da Firenze a Mantova,
e trasportino le corrispondenze
dell'Impero Austriaco, e del
Ducato di Modena per la Toscana,
e viceversa, in pacchi chiusi, ed
indirizzati ai rispettivi Uffici
di posta, ferma restando la con-
cessione attualmente in pratica
del passaggio di tre Corrieri Austro-
Toscani. Colle qui indicate
staffette saranno parimenti spe-
diti i razi-lettere fra i relativi
Uffici postali Pontificii, Austria-
ci, Toscani, ed Estensi senza
alcun peso pel' Erario Pontificio.

Art. 2.

Onde anche gli abitanti degli altri
luoghi dello Stato Pontificio, oltre
Bologna, possano profittare di
queste nuove comunicazioni pel
trasporto delle loro corrispondenze,
il Governo di Sua Santità conviene


di moltiplicare i corsi dei suoi
Corrieri e Staffette fino a cinque
volte ogni settimana fra Bologna
e Roma, e le Province intermedie,
con che questi corsi coincidano
col passaggio dei Corrieri Austro-
Toscani per Bologna, come dalla
unita Tabella indicante i giorni, e
le ore dei rispettivi arrivi, e partenze.

Art. 3.

Saranno egualmente portate a cinque
volte la settimana le comunicazioni
postali fra Bologna e Ferrara,
Padova e Venezia, e più sarà istituita
una staffetta settimanale
da Bologna a Mantova, come
ancora per quattro volte al mese
altra comunicazione per mezzo
dei Battelli a vapore del Lloyd
Austriaco fra Genova e Trieste,
finché l'Amministrazione del
medesimo Lloyd manterrà nella
stato presente le corse fra queste due
Città, però con le discipline, e regola-
menti come in appresso.

Art. 4.

Col mezzo delle due Staffette, che saranno attivate fra Mantova, Bologna e Firenze, gli Uffici Imperiali Austriaci, e gli Esteri spediranno dei mazzi-lettere non solo per Bologna e Roma, ma anche per Firenze, e viceversa l'ufficio di Firenze spedirà dei mazzi-lettere per Bologna, Modena, ed Uffici Imperiali Austriaci, i quali mazzi saranno chiusi in valige, e descritti in apposite Cedole orarie, in cui saranno annotate le ore di partenza, e di arrivo degli uffici mittenti, ed intermedi, come viene praticato per i corpi di staffette fra Padova e Ferrara. L'ufficio di Bologna levati, ed aggiunti i proprii mazzi, e quelli per, e da Roma, inolterà gli altri mazzi colle stesse Staffette. Si intende però, che colla staffetta da spedirsi da Bologna a Mantova nel Lunedì



non saranno da inoltrarsi, che
i mazzi-lettere arrivati da Roma
per Mantova, Verona, e Milano,
come pure quelli da Bologna nei
medesimi Uffici, estendendo l'
Ufficio di Bologna un'apposita
Cedula oraria, per la percorrenza
da Bologna fino a Mantova.

In quanto alle Staffette fra
Padova e Ferrara si manterra
il sistema attualmente in vigore
tanto nella forma delle Cedula
orarie, quanto nella iscrizione in
spe dei mazzi-lettere, e delle ore di
partenza, e di arrivo nei rispettivi
Uffici postali.

Art. 5.

Le Staffette da Ferrara alla Polesella
restano, come di pratica, a carico
dell'Erario Pontificio. Quelle da
Padova a Ferrara, e l'altra da
Bologna a Mantova saranno a
carico del Governo Austriaco,
come pure le altre due Staffette
Austro-Toscane, che hanno la

confezione del passaggio per
Bologna tra Mantova e Firenze,
e vice versa, e saranno pagate
dalla Casardell' Ispettorato delle
Poste in Mantova le competenze
rispettive nella misura stabilita
nello Stato Pontificio per le
Staffette ordinarie.

Art. 6.

Le lettere che l'ufficio di Trieste sarà
in caso di rimettere a seconda
del desiderio espresso dai mittenti
sull'indirizzo delle medesime all'
Ufficio postale in Ancona per mezzo
dei Battelli a vapore del Lloyd
Austriaco, saranno chiuse in un
majo suggellato, accompagnato
da un foglio d'avviso, il quale
verrà affidato al Comandante
del Bastimento, che è obbligato di
consegnarlo al detto Ufficio postale
Pontificio; l'ufficio di Ancona
opererà lo stesso metodo in
riguardo alle lettere da spedirsi
da Ancona per Trieste.

Art. 7.

In quanto alle lettere che s'uso trasportano i Comandanti dei Battelli, od i passeggeri fuori dei magri-lettere, resta in piena facoltà del Governo di Sua Santità l'adoptare quelle misure, ch'esso reputerà convenienti a tutela de' suoi diritti.

Art. 8.

Le lettere nate negli Stati Austriaci e provenienti dall'Estero, si spediranno da Trieste all'ufficio di Armonia franche di porto, ed esenti da qualunque tassa. Le lettere nate negli Stati Pontificii, o in transito, che il mittente vorrà mandare col mezzo dei Battelli a Vapore, dovranno aver notato nella soprascritta - Per la via di mare - e sarà da riscuotersi dal mittente il porto, che occorre onde siano trasportate coi mentovati Battelli. Questo porto sarà da notarsi sulle lettere, come

sul foglio d'avviso da stendersi
dall' Ufficio di Ancona, che terrà
conto dell'ammontare di tali
tasse, e che verrà trimestralmente
saldato alla Cassa postale
Austriaca. La tariffa per le
suddette tasse verrà posteriormente
comunicata.

Art. 9.

In conseguenza di quanto è disposto
nell' Art. precedente si dichiara,
che la spesa occorrente pel traspor-
to dei mazzi-lettere da Trieste
ad Ancona, e viceversa sarà a
carico dell'Amministrazione
delle Poste Austriache.

Art. 10.

Ad oggetto di agevolare maggiormente
le comunicazioni dei Corrisponden-
ti Austriaci con quelli dello Stato
Pontificio, si conviene fin d'ora:
1.º di togliere per l'avvenire
l'obbligo di vicendevole affranca-
zione fino alle frontiere dei due
limitrofi Stati per le lettere

nate in uno Stato a destinazione dell'altro, caricando però il destinatario della relativa tariffa.

2.^o di procurare ai corrispondenti di ambe le Parti di affrancare le lettere fino al luogo di destinazione, esigendo la tassa non solamente per la percorrenza nello Stato in cui siano nate le lettere, ma anche pel trasporto entro l'altro Stato.

L'esecuzione di queste innovazioni di pubblica comodità resta aggiornata fino al momento, in cui potrà aver effetto con maturità di circostanze.

Si stabilisce intanto per massima che i rispettivi Uffici, allorchando saranno eseguiti i concerti presi nel presente articolo, s'indenizzeranno scambievolmente delle tasse esigibili a norma delle tariffe invigore in

in uno dei due Stati, in modo che né l'una, né l'altra delle due Amministrazioni abbia da soffrire alcun danno nella quota rispettivamente spettante, annotando le dette somme sulle lettere, e addebitandone l'ammontare nei rispettivi fogli di corrispondenza.

Le due Amministrazioni si comunicheranno quindi a suo tempo le tariffe rispettive, e tutti gli altri elementi necessari, e si concerteranno sulle modalità del conteggio da attivarsi.

Art. II.

Riguardo ai diritti relativi ai gruppi, ed altri oggetti di valore, che si trasportano per mezzo dei Corrieri Austriaci, e che si esigono dall'Ufficio Pontificio di Bologna sia in arrivo, sia in partenza a favore dell'Amministrazione delle Poste

Postiglioni e Stallieri, ed all'
Inserviente di Bologna, saranno
di viaggio in viaggio pagate
dai Corrieri medesimi.

Art. 12.

Con spendo nella Convenzione dei
19 Agosto 1823. provveduto in
quanto alla responsabilità, e
garanzia per gli articoli, che
saranno dai Corrieri Austriaci
consegnati all'Ufficio di
Bologna, e da questo a quelli,
si stabilisce, che le stesse norme,
colle quali mediante gli Articoli
17. 18. 19. del Trattato dei 10 Set-
tembre è stata estesa la responsa-
bilità a garanzia reciproca
fra le due Amministrazioni
postali Pontificia ed Austriaca
per gli articoli, ed altri oggetti,
che vengono ricevuti, e spediti
dall'ufficio postale di Ferrara
colle Diligenze Austriache,
saranno applicate per gli artico-
li, ed altri oggetti, che col mezzo

delle suddette corse fra Mantova
e Firenze si riceveranno dall'
Ufficio di Bologna, e saranno
da esso spediti.

Art. 13.

Il conto vicendevole delle staffette
ordinarie, e straordinarie
reciprocamente spedite, previa
la liquidazione Contabile, sarà
mensilmente soddisfatto, an-
zi che di trimestre in trimestre
come venne stipulato all'
Art. 17 della Convenzione 19.

Agosto 1823.

Art. 14.

Per impedire possibilmente le
contravvenzioni alle leggi posta-
li e finanziarie, massime
negli Uffici limitrofi dei due
Stati, le due Amministrazioni
postali daranno le disposi-
zioni necessarie a tutela dei
loro diritti e prerogative, e pro-
cederanno verso i contravventori
a norma delle leggi vigenti.

nei rispettivi Stati

Art. 15.

Colle stipulazioni contenute nei
precedenti Articoli unitamen-
te a quelle della Convenzione
postale dei 19 Agosto 1823. e del
suo Articolo separato, aggiunto,
non che alle altre del Trattato
dei 17 Settembre 1823. le quali
vengono espressamente con-
fermate in ciò che non si è
in esse variato, o abolito col
presente atto, essendo state
regolate e fissate le relazioni,
che sussister debbono fra l'
Amministrazione postale
Pontificia e l'Austriaca in
modo da soddisfare alle suor-
renze di ambi gli Stati, e dei
loro Governi, resta fissata per
anni dieci consecutivi la
durata del presente accordo,
il quale dovrà principiare il
primo Gennaio 1840. Viene pure
protratta fino alla stessa scadenza

la durata della Convenzione,
e dell'articolo separato ed aggiun-
to del 19 Agosto 1823. e del Trattato
del 14 Settembre 1825. Spirato
il termine del decennio concor-
dato nel dì 31 Dicembre 1839 sen-
za che da una delle parti con-
traenti siano stati disdetti
o l'uno che gli altri un anno
prima, s'intenderanno validi
per un altro anno finchè non
segua la disdetta richiesta.

Le ratifiche di questi
Articoli addizionali alla
Convenzione, ed al Trattato
anzidetto, saranno cambiate
in Roma entro due mesi dal
giorno qui sotto segnato, ed
anche prima se sarà possibile.

Fatto in doppio originale
a Roma, e firmato da noi
sottoscritti il dì 16 Agosto
1839 -

Camillo Massimo ⁱⁿ
Soprintendente Generale

delle Poste Pontificie
Antonio Turnerscher ^{m.}_{p.}
S. B. Consigliere di Reggenza,
e della Suprema Aulica
Amministrazione delle
Poste.

Tabella

dimostrativa delle comunicazioni postali fra le Province Pontificie ed Austriache come esse sussister devono in seguito alle stipulazioni contenute negli articoli addizionali del 16 Agosto 1839

I. Da Roma per Bologna							
Roma				Bologna			
Partenza				Arrivo			
Giorno		Ora		Giorno		Ora	
Lunedì		3. pom.		Giovedì		3. mattina	
Martedì		3. "		Venerdì		3. "	
Giovedì		3. "		Domenica		3. "	
Venerdì		3. "		Lunedì		3. "	
Sabato		3. "		Martedì		3. "	

II. Da Bologna per Roma							
Bologna				Roma			
Partenza				Arrivo			
Giorno		Ora		Giorno		Ora	
Lunedì		3. pom.		Giovedì		3. mattina	
Martedì		3. "		Venerdì		3. "	
Mercoledì		3. "		Sabato		3. "	
Venerdì		3. "		Lunedì		3. "	
Sabato		3. "		Martedì		3. "	

III. Da Mantova per Bologna e Firenze							
Mantova		Bologna		Bologna		Firenze	
Partenza		Arrivo		Partenza		Arrivo	
Giorno	Ora	Giorno	Ora	Giorno	Ora	Giorno	Ora
Lunedì	9. pom.	Martedì	9. mat.	Martedì	3. pom.	Mercoledì	6. mat.
Martedì	9. "	Mercoledì	9. "	Mercoledì	3. "	Giovedì	6. "
Giovedì	9. "	Venerdì	9. "	Venerdì	3. "	Sabato	6. "
Venerdì	9. "	Sabato	9. "	Sabato	3. "	Domenica	6. "
Domenica	9. "	Lunedì	9. "	Lunedì	3. "	Martedì	6. "

Con i staffette
" Corriere
" idem.
" i staffette
" Corriere

IV Da Firenze per Bologna a Mantova, e da Bologna per Mantova.

Firenze		Bologna				Mantova	
Partenza		Arrivo		Partenza		Arrivo	
Giorno	Ora	Giorno	Ora	Giorno	Ora	Giorno	Ora
Lunedì	3 sera	Martedì	5 mat.	Martedì	12 mer.	Martedì	12 notte
Martedì	3 "	Mercoledì	7 "	Mercoledì	10 ant.	Mercoledì	10 sera
Mercoledì	3 "	Giovedì	7 "	Giovedì	12 mer.	Giovedì	12 notte
Giovedì	3 "	Venerdì	7 "	Venerdì	10 ant.	Venerdì	10 sera
Sabbato	3 "	Domenica	7 "	Domenica	10 "	Domenica	10 "
				Lunedì	12 mer.	Lunedì	12 notte

Con istaffetta.
 " Corriere
 " istaffetta
 " Corriere
 " idem
 " Staffetta dopo l'arrivo della Posta di Roma.

V Da Padova per Ferrara a Bologna.

Padova		Ferrara				Bologna	
Partenza		Arrivo		Partenza		Arrivo	
Giorno	Ora	Giorno	Ora	Giorno	Ora	Giorno	Ora
Lunedì	10 sera	Martedì	6 mat.	Martedì	7 mat.	Martedì	12 mer.
Martedì	10 "	Mercoledì	6 "	Mercoledì	7 "	Mercoledì	12 "
Giovedì	10 "	Venerdì	6 "	Venerdì	7 "	Venerdì	12 "
Venerdì	10 "	Sabbato	6 "	Sabbato	7 "	Sabbato	12 "
Domenica	10 "	Lunedì	6 "	Lunedì	7 "	Lunedì	12 "

VI Da Bologna per Ferrara a Padova.

Bologna		Ferrara				Padova	
Partenza		Arrivo		Partenza		Arrivo	
Giorno	Ora	Giorno	Ora	Giorno	Ora	Giorno	Ora
Lunedì	11 mat.	Lunedì	4 sera	Lunedì	5 sera	Martedì	12 mat.
Martedì	11 "	Martedì	11 "	Martedì	5 "	Mercoledì	12 "
Giovedì	11 "	Giovedì	11 "	Giovedì	5 "	Venerdì	12 "
Venerdì	11 "	Venerdì	11 "	Venerdì	5 "	Sabbato	12 "
Domenica	11 "	Domenica	11 "	Domenica	5 "	Lunedì	12 "

VII Da Trieste per Anonara in Battellia a Vapore

Il 1. 8. 16. e 24. d'ogni mese, e l'arrivo in Anonara avrà luogo nei giorni susseguenti.

VIII Da Ancona per Trieste.

Nei giorni 16, e 26, poi li 20, 3, e li 17, ovvero 18
d'ogni mese, e l'arrivo a Trieste avrà luogo nei
giorni susseguenti.

IX Da Mantova per Ferrara colla Diligenza.

Nel giovedì alle ore 4 di mattina, l'arrivo in
Ferrara succederà nello stesso giorno alle ore 6 di sera.

X Da Ferrara per Mantova.

Nel venerdì alle ore 4 di mattina, l'arrivo
Mantova avrà luogo il medesimo giorno alle ore 6 di sera.

Massimo $\frac{m}{p}$.

Turnentscher $\frac{m}{p}$.